

Regolamento di deposito

Edizione 2024

1. Campo d'applicazione

Il presente Regolamento di deposito è valevole in complemento alle Condizioni generali e regola la custodia, la contabilizzazione e l'amministrazione di valori e oggetti (valori in deposito) da parte della Banca Cler SA («banca»), in modo particolare anche nel caso in cui questi vengano tenuti sotto forma di titoli contabili. Esso è ugualmente applicabile come complemento per eventuali convenzioni contrattuali particolari.

2. Accettazione

Di norma la banca accetta in deposito aperto, quali valori in deposito, prevalentemente:

- titoli contabili, cartevalori, diritti valore e altri investimenti sul mercato monetario e dei capitali non cartolarizzati nonché altri strumenti finanziari da custodire (ovvero contabilizzare) e amministrare,
- metalli preziosi e monete fungibili nella forma e nella qualità normalmente reperibili in commercio nonché titoli ipotecari e documenti probatori (ad es. polizze assicurative) da custodire.

La banca può rifiutare l'accettazione di valori in deposito senza addurre motivazioni. Ciò vale soprattutto se il cliente non adempie alle restrizioni d'investimento applicabili nel suo caso.

Se la banca – a causa di restrizioni d'investimento, per motivi legali, normativi, legati al prodotto o per altre ragioni – non intende più custodire i valori patrimoniali depositati, chiede al titolare del deposito di indicare dove bisognerà trasferire i valori in questione. Qualora il cliente, anche dopo la scadenza di un termine suppletivo adeguato fissato dalla banca, non impartisca istruzioni, l'istituto è autorizzato a consegnare fisicamente tali valori o a liquidarli.

La banca si riserva di verificare l'autenticità e le notifiche di blocco relative ai valori consegnati dal cliente oppure di affidare tale incarico a terzi in Svizzera e all'estero, declinando ogni responsabilità in tal senso. In caso di verifica, la banca esegue i mandati di vendita e gli ordini di consegna, come pure le attività amministrative, solo al termine del controllo. I costi legati alla verifica possono essere addebitati al cliente.

3. Obbligo di diligenza

La banca contabilizza, custodisce e amministra i valori in deposito con la diligenza consueta nella prassi di settore.

4. Consegna e trasferimento dei valori in deposito

Il cliente può richiedere in qualsiasi momento che i valori in deposito gli siano restituiti o trasferiti secondo le disposizioni legali vigenti nel luogo di custodia, nella forma ed entro i termini di consegna consueti; sono fatti salvi eventuali termini di disdetta, disposizioni legali, statuti di emittenti, diritti di garanzia della banca nonché accordi contrattuali particolari. Le spese legate alla consegna e al trasferimento fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Nel caso di ritiro da un deposito collettivo, non esiste alcun diritto a un determinato numero, taglio, anno, ecc.

Il trasporto come pure l'invio di valori in deposito avviene per conto e a rischio del cliente. Se è necessario dichiarare i valori, in mancanza di istruzioni del cliente la banca vi provvede a propria discrezione.

5. Durata del contratto

Il rapporto di deposito è stipulato con validità illimitata nel tempo. Non si estingue in seguito al decesso, all'incapacità civile o al fallimento del cliente.

6. Condizioni

Le attuali condizioni e altri oneri fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Soprattutto in caso di variazioni dei costi e di rivalutazione del rischio commerciale, sarà possibile apportare modifiche in qualsiasi momento adeguando gli elenchi e le schede informative sui prodotti. Il cliente verrà informato preliminarmente al riguardo con modalità appropriate.

Per prestazioni della banca che non figurano in un elenco o nella scheda informativa su un prodotto, ma che vengono eseguite su ordine del cliente oppure nel suo presunto interesse e che generalmente possono essere pretese soltanto dietro remunerazione (ad es. commissioni e spese di terzi, spese legali e procedurali che la banca deve sostenere in relazione ai valori in deposito), la banca può decidere l'ammontare dell'indennità secondo il proprio criterio.

7. Indennità da parte di terzi

La banca può ricevere da offerenti di strumenti finanziari (offerenti di prodotti, comprese le società del gruppo BKB) indennità di tipo finanziario e non finanziario (indennità da parte di terzi) per la distribuzione e/o la custodia di tali strumenti. La loro entità viene calcolata in ba-

se al volume degli investimenti detenuti nell'intera banca in tali strumenti finanziari o al volume delle transazioni eseguite (prodotti strutturati).

Le indennità da parte di terzi possono indurre la banca a propendere per gli strumenti finanziari per i quali viene versata un'indennità più elevata o comunque è prevista un'indennità di questo tipo. La banca, però, tiene conto di questo possibile conflitto di interessi, per evitare di penalizzare i propri clienti. La banca si assicura che le decisioni e le raccomandazioni d'investimento soddisfino criteri qualitativi e non dipendano in alcun modo dalla corresponsione di indennità da parte di terzi.

L'oggetto e i range di valore percentuale delle possibili indennità da parte di terzi percepite in rapporto al volume d'investimento del cliente vengono comunicati dalla banca nell'informativa «Indennità da parte di terzi» (informativa). L'informativa è parte integrante del presente Regolamento di deposito e può essere consultata nella versione di volta in volta aggiornata sul sito Internet della banca all'indirizzo www.cler.ch/documenti-base o richiesta alla banca stessa.

Il cliente si dichiara d'accordo che la banca trattenga le indennità percepite da terzi e rinuncia a richiederne la cessione conoscendo il loro eventuale configurarsi sulla base della suddetta informativa. Hanno priorità gli accordi individuali che consentono la prova per testo (ad es. nel contratto di gestione patrimoniale, nel contratto di consulenza in investimenti, nel contratto EasyTrading).

Su richiesta, la banca fornirà al cliente informazioni più dettagliate circa l'entità delle indennità che lo riguardano.

8. Custodia dei valori in deposito

La banca è autorizzata a far custodire i valori in deposito, singolarmente o in un deposito collettivo, presso un ente di subcustodia di propria scelta, sul territorio nazionale o all'estero, a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente. In tal caso risponde esclusivamente per la diligenza – consueta nella prassi di settore – con cui seleziona e istruisce l'ente di subcustodia.

Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in depositi collettivi. Rimangono esclusi dalla custodia collettiva i valori in deposito che, per loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente. I valori in deposito custoditi all'estero sono sottoposti alle leggi e alle usanze del luogo di custodia. Gli enti di subcustodia possono far valere un diritto di pegno o un altro diritto di garanzia sui valori in deposito.

Qualora la legislazione estera rendesse difficile, ovvero impossibile, il riscatto dei valori depositati all'estero, la banca è tenuta unicamente a garantire al cliente, presso un ente di custodia o una banca corrispondente a sua scelta

nel luogo di custodia, un diritto di restituzione proporzionale dei valori depositati, purché sussista un simile diritto ed esso sia trasferibile.

9. Iscrizione dei valori in deposito

I valori in deposito nominativi di emittenti svizzeri vengono iscritti a nome del cliente nel registro di riferimento (ad es. registro delle azioni), a condizione che il cliente abbia dato la propria autorizzazione. In tal modo i dati trasmessi ai fini della registrazione (in particolare quelli relativi all'identità del cliente) vengono comunicati all'istanza di competenza (società, ente che amministra il registro, ecc.).

Se l'iscrizione a nome del cliente non è usuale o è impossibile, la banca può fare iscrivere i valori a proprio nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del cliente.

10. Obblighi di comunicazione e di notifica

Il cliente è responsabile dell'adempimento degli eventuali obblighi di comunicazione e di notifica nonché di altri obblighi (ad es. pubblicità delle partecipazioni, presentazione di un'offerta di acquisto) nei confronti di società, borse, autorità e altri operatori di mercato. È determinante il diritto applicabile svizzero o estero. La banca non è tenuta a richiamare l'attenzione del cliente sui suoi obblighi di comunicazione. Se i valori in deposito sono registrati a nome di una società con funzione di nominee o della banca, il cliente deve informare immediatamente l'istituto circa un eventuale obbligo di comunicazione.

La banca è autorizzata – dandone comunicazione al titolare del deposito – a non eseguire o a eseguire solo in parte attività amministrative inerenti a valori in deposito che comportano per essa obblighi di comunicazione e di notifica.

Se effettua o dispone operazioni che riguardano i valori in deposito, il cliente ha la responsabilità esclusiva di garantire il rispetto di eventuali restrizioni previste dal diritto applicabile svizzero o estero, di soddisfare determinate condizioni o di ottenere le autorizzazioni necessarie.

Spetta al cliente procurarsi le informazioni relative ai suddetti obblighi di comunicazione e di notifica nonché alle restrizioni, ecc.

Se tali obblighi vengono introdotti solo ad acquisto avvenuto, la banca è autorizzata ad alienare i valori in deposito interessati, qualora non riceva per tempo un riscontro dal cliente e gli abbia fatto presente che in mancanza di una sua risposta avrebbe provveduto alla vendita.

11. Conversione di valori in deposito

La banca è autorizzata ad annullare a spese del cliente i documenti consegnati, a farli sostituire con diritti valore e, a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti, a

gestire titoli di credito e diritti valore come titoli contabili, mediante accredito su un conto titoli. La banca è inoltre autorizzata, purché ciò sia previsto dall'emittente, a esigere la stampa e la consegna dei titoli.

12. Amministrazione

La banca provvede, in assenza di particolari istruzioni da parte del cliente, alle consuete attività amministrative, come:

- la riscossione di interessi maturati, dividendi, altre distribuzioni e capitali rimborsabili,
- la conversione e il prelevamento di valori in deposito senza diritto d'opzione del cliente (split, spin-off, ecc.),
- il controllo di estrazioni di titoli, disdette, conversioni, diritti di sottoscrizione, ammortamenti di valori in deposito, ecc.

Qualora la banca non fosse in grado di amministrare singoli valori nel modo abituale, lo comunicherà al cliente sull'avviso di messa in deposito o in altra maniera.

Su ordine speciale e puntualmente pervenuto, la banca provvede a svolgere ulteriori attività amministrative, come:

- esercizio di diritti di sottoscrizione, di conversione e di opzione
- svolgimento di conversioni
- pagamento su valori in deposito non interamente liberati
- esecuzione di ordini legati a offerte di titoli nel contesto di offerte pubbliche d'acquisto, fusioni, scissioni, conversioni, ecc.

Se possibile, la banca informa il cliente riguardo a eventi imminenti concernenti i valori in deposito con modalità adeguate. Se il cliente non impartisce istruzioni per tempo, la banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, ad agire a propria discrezione. Di norma i diritti di sottoscrizione non esercitati vengono venduti e non si accettano offerte di riscatto, scambio e conversione.

La banca non esegue attività amministrative soprattutto:

- nel caso delle azioni nominative prive di cedole, se l'indirizzo di recapito per dividendi e distribuzioni non è quello della banca,
- per i valori in deposito negoziati esclusivamente o prevalentemente all'estero e custoditi in via eccezionale in Svizzera,
- per i titoli ipotecari e i documenti probanti (ad es. polizze assicurative).

Per tutte le attività amministrative la banca si basa sulle consuete fonti d'informazione bancarie, senza assumersi tuttavia alcuna responsabilità. Fintanto che l'amministra-

zione compete alla banca, quest'ultima è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a comunicare agli emittenti o agli enti di subcustodia le istruzioni necessarie per l'amministrazione dei valori in deposito e a raccogliere le informazioni che le occorrono.

È competenza del cliente far valere i propri diritti derivanti dai valori in deposito in occasione di procedimenti giuridici, di insolvenza o simili e di ottenere le informazioni necessarie in questo senso.

13. Accrediti e addebiti

Gli accrediti e gli addebiti vengono registrati su un conto indicato dal cliente presso la banca. In assenza di istruzioni contrarie, la banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a convertire in franchi svizzeri gli importi in valuta estera.

Gli accrediti avvengono salvo buon fine. La banca è autorizzata ad annullare le registrazioni effettuate per sbaglio o contenenti errori, anche in seguito alla registrazione sul deposito o conto del cliente, senza restrizioni temporali. Il cliente prende atto che simili correzioni da parte della banca avvengono senza chiamarlo in causa. Restano salve le disposizioni in materia di storno previste dalla legge sui titoli contabili.

Le modifiche a istruzioni relative al conto devono pervenire alla banca con un anticipo sulla scadenza pari ad almeno cinque giorni lavorativi bancari.

14. Estratti

La banca trasmette al cliente, di norma per la fine dell'anno, un prospetto della situazione dei valori in deposito custoditi. Tale documento può includere ulteriori valori non contemplati dal presente regolamento. I titoli contabili non vengono indicati specificamente come tali.

Le valutazioni del contenuto del deposito si fondano sui valori dei corsi non vincolanti tratti dalle consuete fonti d'informazione bancarie. L'istituto non si assume alcuna responsabilità circa la correttezza di tali dati e di ulteriori informazioni relative ai valori contabilizzati.

15. Modifiche del Regolamento di deposito

La banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente documento. Le variazioni vengono comunicate al cliente preliminarmente con modalità adeguate e si considerano approvate se quest'ultimo non presenta contestazioni entro un mese.

Indennità da parte di terzi

La Banca Cler SA («banca») dà modo ai propri clienti di accedere a un'ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui fondi d'investimento e prodotti strutturati. La banca può ricevere dai relativi offerenti (offerenti di prodotti, comprese le società del gruppo BKB) indennità di tipo finanziario e non finanziario (indennità da parte di terzi) per la distribuzione e/o la custodia di tali strumenti. Queste indennità vengono denominate anche indennità di distribuzione, retrocessioni, commissioni di portafoglio o ribassi.

Le indennità versate alla banca dagli offerenti dei prodotti sono disciplinate da contratti speciali, indipendentemente dal rapporto d'affari intrattenuto dalla banca stessa con i propri clienti.

Le basi di calcolo riportate qui sotto mostrano il range massimo entro il quale possono essere versate alla banca indennità da parte di terzi.

Fondi d'investimento

Le indennità sono calcolate in base al volume degli investimenti detenuti nell'intera banca negli strumenti finanziari di cui sopra. Nel caso dei fondi d'investimento, l'indennità da parte di terzi rientra nella commissione di gestione effettiva riportata nella rispettiva documentazione del fondo. L'indennità in rapporto alla somma investita dal cliente nel fondo d'investimento in questione (volume d'investimento) si colloca nei seguenti range di valore percentuale ed è versata periodicamente (con cadenza trimestrale, semestrale o annuale):

Fondi del mercato monetario	0–1,0% p.a.
Fondi obbligazionari	0–1,5% p.a.
Fondi azionari	0–2,0% p.a.
Fondi immobiliari	0–1,0% p.a.
Fondi d'investimento propri (ad es. Soluzione d'investimento Banca Cler)	0–1,0% p.a.
Altri fondi d'investimento (ad es. fondi di fondi, fondi strategici, fondi d'investimento alternativi)	0–2,0% p.a.

Prodotti strutturati

Nel caso dei prodotti strutturati, l'indennità da parte di terzi è compresa nel prezzo di emissione e viene concessa alla banca sotto forma di ribasso sul prezzo suddetto o di rimborso parziale dello stesso. Può arrivare al massimo al

3% dell'importo investito dal cliente (volume della transazione). In alternativa o in aggiunta a ciò, la banca può ricevere indennità ricorrenti da parte di terzi per un'entità massima dell'1% annuo del volume d'investimento.

Esempi di calcolo

L'entità massima dell'indennità che la banca può incassare da parte di terzi si calcola come indicato qui di seguito.

Per una relazione d'affari con un singolo strumento finanziario: volume d'investimento moltiplicato per la percentuale massima applicabile riguardo allo strumento finanziario in questione.

1° esempio:

Per un volume d'investimento di 10 000 CHF in un fondo azionario, se si considera il 2,0% p.a. di 10 000 CHF si ottiene un'indennità annua massima da parte di terzi di 200 CHF.

2° esempio:

Per un volume d'investimento di 10 000 CHF in un fondo della Soluzione d'investimento Banca Cler, se si considera l'1,0% p.a. di 10 000 CHF si ottiene un'indennità annua massima da parte di terzi di 100 CHF.

Per una relazione d'affari con diversi strumenti finanziari: volume d'investimento di ogni singolo strumento finanziario moltiplicato per la percentuale massima applicabile riguardo allo strumento finanziario in questione; somma dei risultati ottenuti. Per calcolare la percentuale massima di indennità da parte di terzi sull'intera relazione d'affari, l'importo totale calcolato va messo in rapporto con il patrimonio complessivo facente capo alla relazione stessa.

Esempio: relazione d'affari con un patrimonio complessivo pari a 250 000 CHF. Di questi, 60 000 CHF sono investiti nei seguenti strumenti finanziari:

- Fondi obbligazionari per un volume d'investimento complessivo di 25 000 CHF:
l'1,5% p.a. di 25 000 CHF corrisponde a un'indennità annua massima da parte di terzi di 375 CHF.
- Fondi immobiliari per un volume d'investimento complessivo di 20 000 CHF:
l'1% p.a. di 20 000 CHF corrisponde a un'indennità annua massima da parte di terzi di 200 CHF.
- Soluzione d'investimento Banca Cler per un volume d'investimento complessivo di 15 000 CHF:
l'1,0% p.a. di 15 000 CHF corrisponde a un'indennità annua massima da parte di terzi di 150 CHF.

Ne consegue che l'indennità annua massima da parte di terzi per l'intera relazione d'affari ammonta a 725 CHF. La percentuale massima di indennità da parte di terzi sull'intera relazione d'affari è quindi pari allo 0,29% p.a. ($725 \text{ CHF} \div 250\,000 \text{ CHF} \times 100$).

Indennità non finanziarie da parte di terzi

Alcuni offerenti di prodotti possono concedere alla banca, nel contesto della fornitura di servizi ai clienti di quest'ultima, vantaggi di natura non finanziaria, che possono consistere, ad esempio, in analisi finanziarie gratuite, formazione del personale o altri servizi di promozione delle vendite.